

ALIQUOTE IMU 2020

ALIQUOTA ORDINARIA Si applica per le seguenti tipologie di immobili: <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito (esclusa pertinenza immobile abitativo sfitto) • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderia, rimesse, autorimesse (esclusa pertinenza immobile abitativo sfitto) • C/7 Tettoie (esclusa pertinenza immobile abitativo sfitto) • Immobili di categoria B • Immobili di categoria D (ad esclusione del D/10) 	10,3 per mille
Abitazione principale di categoria catastale A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. PERTINENZE Si considerano pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate catastalmente come C/2, C/6 e C/7, e nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	6 per mille
Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7)	10,6 per mille
Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9, e relative pertinenze, concessi in locazione alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, legge 9/12/1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre 2020 apposito modulo predisposto dall'ufficio <u>corredato da copia del contratto di locazione</u> . L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi della Legge n. 208/2015 articolo 1 comma 53.	8,8 per mille
Terreni agricoli non rientranti nelle zone esenti e non posseduti/condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti iscritti negli elenchi di cui all'art. 11, legge n. 9/1963	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Aree fabbricabili risultanti da interventi di recupero di fabbricati, ex art. 5, c. 6, D.Lgs. n. 504/1992	5,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Fabbricati adibiti alla vendita dalle imprese costruttrici (beni merce)	2,5 per mille